

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(TAVIANI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Istituzione delle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali

ONOREVOLI SENATORI. — L'espansione scolastica in atto nel Paese, la revisione delle strutture scolastiche tradizionali, il diffondersi di nuove metodologie che stanno avviando anche l'Amministrazione della pubblica istruzione verso sistemi nuovi di interventi che richiedono necessariamente una minuta conoscenza della realtà socio-economica in cui gli organismi scolastici si muovono, hanno fatto sorgere la necessità di una radicale revisione della distribuzione delle competenze tra Ministero ed organi periferici, revisione che ha già condotto a una devoluzione di attribuzioni ai Provveditori agli studi attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e la legge 30 marzo 1961, n. 304.

Con i provvedimenti sopra accennati il Ministero ha attribuito, tra l'altro, ai Provveditori agli studi, la materia riguardante la ordinaria amministrazione del personale direttivo, insegnante e non insegnante della scuola secondaria, riservandosi tuttavia alcuni atti, quali il reclutamento, le promo-

zioni ad ordinario, i trasferimenti a domanda e per servizio, la disciplina, i collocamenti a riposo a domanda, il trattamento definitivo di quiescenza.

Ma, come si è detto sopra, le dimensioni della scuola crescono di anno in anno e con esse cresce l'esigenza dello studio dei fenomeni che ad essa si accompagnano, di una assidua vigilanza e assistenza tecnico-didattica soprattutto nei confronti dei nuovi organismi scolastici, di coordinamento delle iniziative, di sviluppo o di ridimensionamento, di interpretazione degli orientamenti dei giovani, di oculate previsioni sulle direttrici di sviluppo dell'economia delle diverse zone, sì da scongiurare, nei limiti del possibile, il pericolo che scuola e mondo economico, cultura e progresso tecnico procedano ciascuno per proprio conto lungo linee divergenti. A ciò deve provvedere l'Amministrazione centrale che, tra l'altro, ha il compito di armonizzare in una visione unitaria e globale dei problemi le esigenze delle singole zone, ma non è possibile prescindere

re da una serie di indicazioni che solo organismi operanti a più immediato contatto della scuola possono fornire.

E questi non possono essere certo gli uffici scolastici provinciali, o essi soltanto, sia perchè essi ormai sono obiettivamente impossibilitati a recepire, senza danno per la loro funzionalità, nuove competenze in aggiunta a quelle già proprie, sia perchè la circoscrizione provinciale appare troppo angusta per una giusta valutazione dei fattori e interessi storici, geografici, economici e culturali che pure tanto rilievo e incidenza hanno nella scuola.

Al tempo stesso, la rapida diffusione della scuola media e l'ingente aumento del personale di ruolo e non di ruolo ad essa assegnato, propongono come non più dilazionabile, nell'interesse della scuola stessa e del suo personale, un ulteriore decentramento di funzioni amministrative ancora di pertinenza ministeriale.

Pertanto, ferma restando in tutta la sua già notevole estensione l'attuale competenza dei Provveditorati agli studi provinciali, sia nei confronti della scuola elementare, sia nei confronti delle scuole secondarie di ogni ordine e grado, necessaria appare la istituzione di uffici scolastici interprovinciali, di ampiezza quanto più possibile equilibrata, i quali siano a un tempo in grado di assumere determinate mansioni ministeriali, di adempiere a funzioni di coordinamento della attività dei Provveditorati provinciali, sempre rispetto a materie determinate e di fornire al Ministero le indicazioni e gli elementi necessari per la determinazione dei programmi e degli orientamenti direttivi generali.

I fini dell'istituzione, in conformità di quanto è già detto sopra, sono stabiliti dall'articolo 1 del disegno di legge.

L'articolo 2 concerne esclusivamente la scuola media ed è volto ad attuare il decentramento dal Ministero alle Sovrintendenze delle funzioni riguardanti l'istituzione e la organizzazione delle singole scuole, il reclutamento del personale insegnante e non insegnante, lo stato giuridico e la carriera del personale stesso. Il Provveditore agli studi compie atti analoghi relativamente alla scuola elementare e al suo personale. Il Mini-

stero mantiene invece, per assicurare tra l'altro il reclutamento su più vasta area, le attuali attribuzioni nei confronti dei capi di istituto.

Per quanto particolarmente concerne lo stato giuridico del personale insegnante, di richiamato subito l'articolo 11 del disegno di legge, per effetto del quale continuano ad essere di competenza ministeriale i provvedimenti — e primi fra tutti quelli disciplinari — per i quali sia prescritto l'intervento obbligatorio di organi consultivi centrali. Intorno a tale materia statuirà in sede separata altra legge sulla composizione e le attribuzioni del Consiglio scolastico interprovinciale per l'istruzione secondaria, annunciato dall'articolo 6 del disegno di legge in esame.

L'ampiezza delle attribuzioni del Sovrintendente nel settore della scuola media, comporta anche l'esercizio dell'attività di assistenza didattica e di controllo sul regolare funzionamento delle scuole medie, di cui è parola nelle lettere e) ed f) dell'articolo 2, attività per la quale il Sovrintendente si avvarrà della collaborazione di ispettori centrali addetti alla Sovrintendenza e anche di personale della scuola particolarmente qualificato che di volta in volta potrà incaricare di visite ispettive.

L'appartenenza degli ispettori al ruolo centrale, mentre è conforme al criterio generale di unificazione di ruoli affini, ove questi esistano, rende possibile quel movimento e quella acquisizione di varie esperienze, auspicato in generale per tutti i settori dell'Amministrazione, e, per restare nell'ambito scolastico, quell'avvicinamento fra scuola e amministrazione che per l'una o per l'altra sarà di sicuro vantaggio.

Nello svolgimento delle premesse poste dall'articolo 1 circa i fini istituzionali del nuovo organo dell'amministrazione scolastica, l'articolo 4 determina i compiti generali di coordinamento, di studio e di vigilanza, che la Sovrintendenza dovrà assumere relativamente all'istruzione secondaria di ogni ordine e grado. Essi non hanno bisogno di particolare illustrazione: si tratta di attività di studio e di preparazione, delle quali il Ministero ha necessità per definire la propria azione sul piano generale. Non

può sfuggire, ai fini della concretezza dei programmi generali, l'importanza delle indicazioni e delle proposte formulate da organi che abbiano, anche attraverso contatti diretti con le altre amministrazioni e gli enti operanti nel medesimo ambiente, piena cognizione delle esigenze e delle possibilità in ordine allo sviluppo graduale e alla localizzazione degli istituti scolastici, nè la stretta, inscindibile connessione fra questi programmi e quelli concernenti l'edilizia. Per questo i due aspetti della programmazione scolastica sono collegati nella prima parte dell'articolo in esame.

Circa la terza attribuzione — lettera c) — è da dire solo che l'istituzione della Sovrintendenza faciliterà l'attuazione dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 28 luglio 1961, n. 831, che proprio la mancanza di un organo interprovinciale ha reso finora molto incerta.

L'articolo 4 attribuisce infine alla Sovrintendenza le funzioni di controllo amministrativo-contabile sui consorzi per l'istruzione tecnica e sugli istituti autonomi attualmente esercitate dal Ministero, funzioni molto impegnative che richiedono una esatta conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dei singoli istituti, quale soltanto un ufficio locale può avere per l'esatta valutazione degli atti singolarmente presi e nel loro complesso.

L'articolo 5 attua il decentramento di funzioni ministeriali anche nel settore dell'istruzione artistica.

Con tutte le cautele che le particolari caratteristiche del settore richiedono, il disegno di legge assegna al Sovrintendente:

1) relativamente alle scuole medie annessi agli istituti d'arte e ai conservatori di musica, le stesse competenze che per le scuole medie in generale gli sono attribuite dall'articolo 2, il che è richiesto oltre tutto dall'unità intrinseca della scuola;

2) relativamente al personale delle scuole medie anzidette, dei licei artistici e degli istituti d'arte, quelle fra le competenze che oggi esercitano i Provveditori agli studi nei riguardi del personale delle scuole secondarie in genere — tutte di ordinaria amministrazione — che saranno determinate con

successivo decreto presidenziale, per la necessità di una puntuale indicazione. I licei artistici e gli istituti d'arte sono, fra gli istituti di istruzione artistica, quelli che meglio possono collocarsi nel quadro della istruzione secondaria; e pertanto solo per essi, e non anche per i conservatori di musica e per le accademie di belle arti, si prevede il decentramento di cui è cenno più sopra.

L'articolo 6 nomina il principale organo consultivo del quale si avvarrà il Sovrintendente nell'esercizio delle sue funzioni; ma poichè la sua composizione e le sue attribuzioni saranno determinate da separata legge, conviene rinviare alla presentazione di essa la trattazione relativa.

Conseguenza del passaggio dell'amministrazione del personale insegnante e non insegnante della scuola media alla Sovrintendenza è anche la costituzione dei ruoli del personale stesso per circoscrizioni interprovinciali. Come risulta dall'ultimo comma dell'articolo 7, non si tratta di ruoli chiusi, o che comunque comportino limitazioni di qualsiasi natura o entità in ordine ai trasferimenti da altre circoscrizioni.

L'articolo 8 istituisce presso ogni Sovrintendenza una Commissione per il personale non insegnante delle scuole medie, alla quale sono deferite le attribuzioni esercitate e dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione e dal Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario del Ministero stesso, nei confronti, rispettivamente, del personale delle carriere di concetto ed esecutiva della scuola media e del personale della carriera ausiliaria della stessa scuola media. È questo un alleggerimento indispensabile delle funzioni dei suddetti Consigli di amministrazione, i quali più formalmente che sostanzialmente possono attendere ad esse, che del resto discende necessariamente dalla devoluzione alla Sovrintendenza dei provvedimenti di cui alla lettera b) dell'articolo 2. Trattandosi soprattutto di atti relativi a carriere, che peraltro sono prevalentemente ordinate a ruolo aperto, essi sono direttamente connessi con la tenuta dei ruoli, attribuita dall'articolo 7 alle Sovrintendenze.

Da notare, per quanto riguarda la composizione dell'organo, che non si è voluto precludere la possibilità che di esso sia chiamato a far parte anche un direttore di istituto d'istruzione artistica, e come tale direttore dell'annessa scuola media; e ciò risulta dalla formulazione della lettera *b*) del primo comma dell'articolo.

L'articolo 9 concerne il personale delle Sovrintendenze.

In attesa delle disposizioni che dovranno essere emanate per il riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione dello Stato, e in conformità dei principi generali ai quali esse dovranno ispirarsi, il progetto in esame detta le norme di carattere transitorio occorrenti per la prima organizzazione degli uffici.

Per il comma primo dell'articolo, pertanto, non la nomina, ma le funzioni di Sovrintendente sono conferite dal Ministro o a Ispettori generali del Ministero o a Provveditori di 1^a classe.

Degli Ispettori centrali con funzioni di assistenza didattica, ai quali si riferisce il secondo comma, si è detto trattando dell'articolo 2.

L'altro personale necessario è previsto che venga tratto dalle dotazioni organiche attuali del Ministero e dei Provveditorati, quali risultano dalle tabelle allegate alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264. In attuazione, come sopra si è accennato, delle direttive contenute nel disegno di legge di delega già approvato dal Governo, e riguardante la revisione dei ruoli organici e delle carriere, sarà

successivamente provveduto a completare l'unificazione dei ruoli, già attuata dalla citata legge 7 dicembre 1961 fino alla qualifica di consigliere di 1^a classe, e a determinare, nell'ambito dei ruoli unificati, le dotazioni organiche del Ministero, delle Sovrintendenze scolastiche e dei Provveditorati agli studi. In conseguenza tuttavia della costituzione dei nuovi uffici, nessun aumento di organici viene richiesto, intendendosi provvedere mediante un'adeguata redistribuzione del personale e dei posti esistenti.

L'articolo 10 pone a carico delle Amministrazioni provinciali la fornitura e la manutenzione dei locali, compreso l'alloggio del Sovrintendente, nonché l'arredamento degli uffici. Salvo l'alloggio del titolare, che non è d'obbligo ma in non pochi casi tuttavia opportunamente fornito, gli stessi oneri sopportano le Amministrazioni provinciali per i Provveditorati agli studi. La ripartizione del peso fra tutte le provincie della circoscrizione, prevista dal secondo comma, è intesa a ridurre l'onere di ciascuna di esse entro limiti tali da consentire di far fronte con conveniente decoro alle esigenze del nuovo ufficio.

L'articolo 11 deferisce il controllo sugli atti attribuiti alla competenza dei Sovrintendenti scolastici, alle Ragionerie regionali e alle Delegazioni regionali della Corte dei conti.

Con l'articolo 12, infine, vengono stabiliti i tempi della istituzione e dell'inizio del funzionamento delle Sovrintendenze scolastiche. Dell'ultimo comma dell'articolo si è detto sopra, a proposito dell'articolo 2.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione della Sovrintendenza scolastica interprovinciale)

Allo scopo di realizzare un ulteriore decentramento di funzioni proprie dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione e di assicurare il necessario coordinamento

delle attività degli uffici scolastici provinciali e specialmente di quelle connesse con lo sviluppo della scuola secondaria di ogni ordine e grado, è istituita la Sovrintendenza scolastica in ciascuna delle sedi e per le provincie indicate nell'annessa tabella.

All'Ufficio scolastico interprovinciale è preposto un Sovrintendente le cui attribuzioni sono stabilite dagli articoli seguenti.

Art. 2.

*(Attribuzioni del Sovrintendente
nel settore della scuola media)*

Relativamente alla scuola media, il Sovrintendente:

a) bandisce i concorsi a cattedre e quelli per il conferimento dei posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle carriere del personale non insegnante; nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie e dichiara i vincitori dei concorsi stessi;

b) adotta i provvedimenti relativi alla nomina, allo stato giuridico e alla carriera del personale insegnante e non insegnante che non siano devoluti, nelle rispettive materie, ai sensi delle disposizioni vigenti, alla competenza dei Provveditorati agli studi e delle Direzioni provinciali del tesoro;

c) determina con proprio decreto per ciascun anno scolastico gli organici del personale insegnante e non insegnante aggiungendo alla situazione preesistente i posti di ruolo autorizzati dai nuovi provvedimenti istitutivi e di revisione delle scuole già esistenti;

d) provvede allo sdoppiamento delle classi, nei limiti del numero degli sdoppiamenti autorizzati dal piano annuale di cui al successivo articolo 3, quando il numero degli alunni iscritti e frequentanti la classe da sdoppiare superi il limite massimo previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 e non sia possibile distribuire la eccedenza nelle classi parallele funzionanti nello stesso istituto;

e) cura, per mezzo degli ispettori centrali addetti alla Sovrintendenza, l'assistenza didattica ai professori di ruolo e non di ruolo delle scuole medie statali della circoscrizione;

f) assicura, anche attraverso periodiche ispezioni, il regolare funzionamento delle scuole medie della circoscrizione.

I concorsi di cui alla precedente lettera a) sono indetti dal Sovrintendente scolastico previa autorizzazione del Ministro della pubblica istruzione e secondo norme da emanarsi con ordinanza del Ministro stesso per assicurare la contemporaneità dello svolgimento delle prove scritte e la identità del tema o dei temi da assegnare a ciascuna prova.

I concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario possono essere indetti anche per singola sede o per gruppi di sedi.

Art. 3.

(Piano annuale per l'istituzione e revisione delle scuole)

L'istituzione delle nuove scuole e la revisione di quelle esistenti con l'indicazione dei relativi organici — da attuare ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 — sono disposti distintamente per ciascuna circoscrizione scolastica interprovinciale in conformità di apposito piano annuale approvato entro il 31 maggio antecedente all'inizio di ciascun anno scolastico con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

Il piano stabilisce anche il numero delle classi che possono essere sdoppiate con effetto dall'inizio dell'anno scolastico cui il piano stesso si riferisce.

Art. 4.

(Funzioni di coordinamento e di vigilanza)

Relativamente alle scuole secondarie di ogni ordine e grado, il Sovrintendente:

a) predispone d'intesa con i Provveditori agli studi della circoscrizione i programmi di sviluppo dell'istruzione secondaria da sottoporre, con motivata relazione, al Ministro;

b) coordina nell'ambito della circoscrizione i programmi regionali di edilizia sco-

lastica ed approva con proprio decreto i piani pluriennali, i piani esecutivi annuali e le eventuali variazioni dei piani stessi;

c) convoca e presiede le adunanze dei Provveditori agli studi ai fini della compilazione delle graduatorie degli aspiranti agli incarichi di insegnamento nelle scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica prevista dall'articolo 5 — ultimo comma — della legge 28 luglio 1961, n. 831;

d) organizza le attività di aggiornamento e di perfezionamento del personale a lui affidate dal Ministero;

e) esercita il controllo sulla gestione degli istituti tecnici, degli istituti professionali, degli istituti d'arte e dei consorzi provinciali per l'istruzione tecnica e professionale, ferme restando le attuali competenze del Ministero del tesoro in materia.

Art. 5.

(Attribuzioni del Sovrintendente nel settore degli istituti di istruzione artistica)

Relativamente alle scuole medie risultanti dalla trasformazione di cui al terzo comma dell'articolo 16 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, il Sovrintendente scolastico esercita, oltre alle attribuzioni indicate nel precedente articolo 2, anche quelle devolute ai Provveditori agli studi dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766 e dalla legge 30 marzo 1961, n. 304 e successive modificazioni, fatta eccezione per i provvedimenti attinenti agli insegnamenti di educazione musicale, di educazione artistica e di educazione tecnica.

Nei confronti del personale direttivo, insegnante e non insegnante dei licei artistici e degli istituti d'arte, il Sovrintendente scolastico esercita le attribuzioni devolute ai Provveditori agli studi relativamente al corrispondente personale degli altri istituti e scuole di istruzione secondaria fatta eccezione per la nomina dei direttori incaricati e per la concessione dei congedi per motivi d'arte.

Art. 6.

*(Consiglio scolastico interprovinciale
per l'istruzione secondaria)*

Nell'esercizio delle sue funzioni il Sovrintendente è assistito dal Consiglio scolastico interprovinciale per l'istruzione secondaria.

La composizione del Consiglio sarà stabilita con successiva legge, che determinerà altresì le materie sulle quali il parere del Consiglio è obbligatorio.

Art. 7.

(Istituzione dei ruoli interprovinciali)

Nell'ambito della circoscrizione di ciascuna Sovrintendenza sono istituiti i ruoli del personale insegnante e del personale non insegnante della scuola media. I corrispondenti ruoli nazionali sono soppressi.

Il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge nelle scuole medie statali di ciascuna circoscrizione è collocato nei corrispondenti ruoli interprovinciali nell'ordine e con l'anzianità acquisita nel ruolo di provenienza, nei limiti dei posti risultanti da apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Negli stessi ruoli e nei limiti delle vacanze è collocato, in base all'anzianità acquisita, anche il personale proveniente per trasferimento da altre circoscrizioni.

Art. 8.

*(Commissione per il personale
non insegnante delle scuole medie)*

Presso ogni Sovrintendenza è costituita una commissione amministrativa composta:

- a) del Sovrintendente, che la presiede;
- b) di due Capi di istituto di ruolo che abbiano la direzione di scuole medie della circoscrizione;
- c) di un funzionario della carriera direttiva in servizio presso la Sovrintendenza;
- d) di un impiegato di ruolo della carriera di concetto e di un bidello capo appartenenti ai ruoli del personale non insegnante.

te della scuola media, i quali intervengono alle adunanze della commissione rispettivamente per la trattazione degli affari concernenti il personale di segreteria e quello della carriera ausiliaria.

I componenti di cui alla lettera *d*) sono scelti nella prima adunanza dagli altri componenti della commissione, secondo il criterio stabilito dall'articolo 149, lettera *d*), del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

Tutti i componenti della commissione sono nominati con decreto del Ministro della pubblica istruzione e durano in carica due anni.

Sono devolute alla commissione di cui al primo comma tutte le attribuzioni che, a termine delle vigenti disposizioni, sono esercitate dal Consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione nei riguardi del personale delle carriere di concetto ed esecutiva della scuola media e quelle esercitate dal Consiglio di amministrazione per il personale ausiliario del Ministero stesso nei confronti del personale appartenente alla carriera ausiliaria della scuola media.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza dei suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono affidate ad un impiegato della carriera di concetto in servizio presso la Sovrintendenza.

Art. 9.

(Personale della Sovrintendenza)

Le funzioni di Sovrintendente scolastico sono affidate dal Ministro della pubblica istruzione a Ispettori generali del Ministero della pubblica istruzione o a Provveditori agli studi di 1^a classe, sentito il Consiglio di amministrazione.

Per assicurare l'assistenza didattica al personale insegnante di ruolo e non di ruolo della scuola media, il Ministro assegna Ispettori centrali a ciascuna Sovrintendenza scolastica.

Il personale dei ruoli di cui alle Tabelle A — con esclusione di quello della carriera di-

rettiva dell'Amministrazione centrale — C, D, E ed F annesse alla legge 7 dicembre 1961, n. 1264, può essere assegnato oltre che alla Amministrazione centrale ed ai Provveditorati agli studi anche alle Sovrintendenze scolastiche interprovinciali.

Il personale della carriera direttiva della Amministrazione centrale con qualifica superiore a quella di consigliere di 1^a classe potrà essere distaccato a prestare servizio presso gli uffici di cui al precedente comma previo parere del Consiglio di amministrazione ovvero su domanda.

Art. 10.

(Locali e arredamento)

Alle spese per la fornitura e la manutenzione dei locali, dell'arredamento e degli impianti dell'acqua, dell'illuminazione, del riscaldamento e dei telefoni provvede l'Amministrazione della provincia in cui ha sede la Sovrintendenza.

L'onere di cui al precedente comma è ripartito fra tutte le provincie della circoscrizione in misura proporzionale al numero degli alunni delle scuole medie statali funzionanti in ciascuna di esse.

Art. 11.

(Controllo preventivo)

Le funzioni di controllo sui provvedimenti che, a norma della presente legge sono attribuite alla competenza del Sovrintendente scolastico interprovinciale, sono devolute, con l'osservanza della legge 17 agosto 1960, n. 908, alla competenza della Ragioneria regionale dello Stato e della Delegazione regionale della Corte dei conti funzionanti nel capoluogo di provincia sede della Sovrintendenza.

Art. 12.

(Inizio del funzionamento)

L'istituzione delle Sovrintendenze scolastiche sarà attuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La data di inizio del loro funzionamento sarà stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e nell'Albo dei Provveditori agli studi compresi nella circoscrizione di ciascuna Sovrintendenza. Dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del predetto decreto, salvo quanto è previsto dall'ultimo comma del presente articolo, cessano le competenze del Ministro della pubblica istruzione relativamente alle materie devolute al Sovrintendente, al quale saranno trasmessi gli atti relativi ad affari pendenti presso il Ministero della pubblica istruzione.

Fino a quando non sarà costituito il Consiglio di cui al precedente articolo 6, resta ferma, nei confronti del personale docente della scuola media, la competenza del Ministro per i provvedimenti per i quali sia prescritto l'intervento obbligatorio di organi consultivi centrali.

ALLEGATO

TABELLA

DELLE SOVRINTENDENZE SCOLASTICHE
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI E SEDI

1. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli con sede in Torino.
2. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Genova, Imperia, La Spezia, Savona con sede in Genova.
3. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese con sede in Milano.
4. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Gorizia, Trieste, Udine con sede in Trieste.
5. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Belluno, Bolzano, Padova, Rovigo, Trento, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza con sede in Venezia.
6. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bologna, Ferrara, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia con sede in Bologna.
7. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Siena con sede in Firenze.
8. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro e Urbino con sede in Ancona.
9. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Campobasso, Chieti, L'Aquila, Pescara, Teramo con sede in L'Aquila.
10. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Frosinone, Latina, Perugia, Rieti, Roma, Terni, Viterbo con sede in Roma.
11. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno con sede in Napoli.
12. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Matera, Potenza, Taranto con sede in Bari.
13. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria con sede in Catanzaro.
14. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani con sede in Palermo.
15. — Sovrintendenza scolastica per le provincie di: Cagliari, Nuoro, Sassari con sede in Cagliari.